

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA INDIPENDENTE

La presente scrittura privata tra la sede AICS di La Paz Codice fiscale 97871890584, nella persona del suo Direttore a.i. Dott. Angelo Benincasa, di seguito denominato Committente,

e

Il Sig. Eduardo Alfredo Li Peña di nazionalità Peruviana con documento di identificazione D.N.I (*Documento Nacional de Identidad*) n. 41075629, maggiorenne ed abile per Legge, domiciliato in Jr.Río Sapi n° 125 Tahuantisuyo-Independencia, della città di Lima, che d'ora in avanti e per i fini conseguenti si denominerà il Collaboratore.

PREMESSO

-che il Committente è stato incaricato dall'AICS di gestire l'iniziativa "PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA AL MINISTERO DELLA SALUTE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL DE SALUD. – AID 9344 IV FASE" approvato dal Direttore con Delibera n° 19 del 13/03/2018.;

-che la realizzazione di tale PROGRAMMA, che si svolgerà a Lima e avrà durata fino al 31 dicembre 2018, richiede l'impiego di una specifica professionalità con una adeguata esperienza cui affidare l'incarico di svolgere i servizi di autista/logista a favore del Programma;

-che all'interno dell'organico della Sede AICS La Paz non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato previsto dal Programma;

-che il Committente pertanto intende avvalersi della competenza professionale del Collaboratore, selezionato mediante la procedura di cui al Bando del 24 maggio 2011, incaricandolo di svolgere la predetta attività che è pertinente ed afferente alla sua professionalità;

-che le parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i termini normativi del predetto rapporto di collaborazione;

-che in alcun modo il rapporto derivante da tale contratto potrà essere qualificato ed interpretato come rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, dovendosi correttamente inquadrare ed interpretare come collaborazione, prevalentemente personale, senza vincolo di dipendenza lavorativa, come stabilito all'Art. 3;

-che il Collaboratore dichiara di avere ampia esperienza e di essere adeguatamente qualificato, e retribuito per la prestazione di Servizi a favore del COMMITTENTE.

-che il Collaboratore garantisce allo stesso tempo che i servizi e il suo impegno soddisferanno tutte le leggi locali applicabili.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. LE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. NATURA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di Prestazione di Servizi è di natura strettamente civile ed avrà validità legale per entrambe le parti in conformità a quanto stabilito dal Codice Civile peruviano di cui al Decreto Legislativo n. 295.

Per la natura civile del Contratto di servizi, i diritti e gli obblighi del Collaboratore sono limitati alle clausole e condizioni del presente Contratto e ai termini di riferimento in allegato; di conseguenza non esiste relazione di lavoro subordinato o dipendente e il Collaboratore sarà sempre considerato un professionista indipendente che eseguirà le prestazioni di forma autonoma e non esclusiva.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Attraverso il presente Contratto, il COMMITTENTE realizza la contrattazione per prestazione di servizi del Collaboratore esclusivamente all'interno del "Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della Salute nel quadro del Programma Aseguramiento Universal de Salud. – aid 9344 IV Fase ed in accordo ai termini di riferimento che formano parte del presente contratto, l'Allegato 1 "Termini di Riferimento", per svolgere i servizi di autista/logista a favore del Programma.

Fatto salvo quanto precede, il Collaboratore svolgerà l'incarico in piena autonomia organizzativa e professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, sulla base delle modalità più consone alle esigenze del Committente e non sarà tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e/o a prestare la propria attività esclusivamente presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente;

4. LUOGO, RESPONSABILITÀ E TEMPI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

4.1. Luogo di prestazione dei Servizi

Il Collaboratore dovrà prestare i Servizi nella città di Lima ed eventuali altre località regionali conformemente ai termini di riferimento che formano parte integrante del presente Contratto.

4.2. Responsabilità nella prestazione dei Servizi

Il Collaboratore dovrà prestare i servizi con fedeltà, con il massimo grado di attenzione, diligenza, disciplina, abilità, pratica professionale e giudizio che gli sono affidati e che si richiede a professionisti riconosciuti nella sua area di formazione, con rispetto a servizi di simile natura. Inoltre:

- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della AICS;

- non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;

- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

- si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

- si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il

coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il Collaboratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

-nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il Collaboratore non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'AICS per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'AICS.

Il Collaboratore sarà responsabile della qualità professionale, precisione tecnica e della finalizzazione di tutti i Servizi prestati nell'ambito di questo Contratto. Il Collaboratore garantisce che i Servizi saranno scevri di errori ed omissioni, e dovranno soddisfare le richieste di Termini di Riferimento.

In caso che il COMMITTENTE indichi che i Servizi del Collaboratore non rispettino gli standard menzionati in precedenza, il Collaboratore, previa nota scritta da parte del COMMITTENTE, correggerà la parte incompleta dei Servizi e si responsabilizzerà per i danni, qualora essi emergano. Il Collaboratore considera che il COMMITTENTE si baserà sulle relazioni, informazioni e raccomandazioni fornite del Collaboratore sulla base del presente contratto.

4.3. Termini per la Prestazione dei Servizi

Il presente contratto avrà validità a partire dal 22.01.2018 fino al 31.12.2018. Alla conclusione dei termini, questo Contratto sarà terminato di pieno diritto, senza necessità di formalità aggiuntiva alcuna. Allo stesso tempo, LE PARTI concordano nel non attivare il tacito rinnovo di questo Contratto. Qualora le attività del Programma dovessero riprendere nel corso del 2018 dopo il periodo di scadenza del presente contratto, considerato che il Collaboratore è risultato vincitore della selezione di cui al bando succitato, l'AICS si riserva di poter stipulare con il medesimo un nuovo contratto per ulteriore periodo, secondo i termini di riferimento concordati tra le parti.

5. CONFIDENZIALITÀ.

Il Collaboratore deve mantenere a tempo indefinito, incluso una volta rescisso il presente Contratto, confidenzialità totale rispetto ai Servizi e al prodotto della prestazione di Servizi erogati, così come rispetto a tutta la documentazione, pubblicazioni, ecc., riconoscendo il divieto a qualsiasi tipo di riproduzione, pubblicazione, dissertazione o divulgazione pubblica a mezzo verbale e/o scritto.

6. RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il prezzo concordato tra le PARTI come compenso onnicomprensivo per i Servizi che saranno prestati dal Collaboratore è di EUR 8.491,94 (ottoimilaquattrocentonovantuno e 94/100 Euro) pagato:

6.1. Una rata di EUR 241,94 corrispondenti al periodo dal 22 al 31 gennaio.

6.2. Undici rate di EUR 750,00 onnicomprensivo ogni mese.

che verrà corrisposto in rate mensili posticipate previa consegna dei report pattuiti secondo i termini di riferimento e previa supervisione e valutazione di buona esecuzione dei servizi contrattati.

Prima dell'esecuzione del pagamento a favore del Consulente questi dovrà fornire al COMMITTENTE la fattura corrispondente in conformità alla normativa tributaria vigente peruviana (SAT), così come il documento del pagamento dei contributi sulla salute SIS e/o apporti alla Previsione Sociale presso la AFP corrispondente secondo la normativa peruviana.

Il COMMITTENTE inoltre rimborserà al Collaboratore nel caso di viaggi di servizio previamente autorizzati e concordati dall'AICS le spese sostenute e documentate. I costi ammissibili a rimborso ed i limiti di spesa sono stabiliti dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il COMMITTENTE si riserva comunque ogni opportuna verifica dell'opera oggetto della collaborazione prima dell'accettazione della medesima e del pagamento dei relativi compensi.

7. COLLABORATORE INDIPENDENTE

7.1. Il Collaboratore è e sarà considerato in ogni momento come un Collaboratore indipendente. Il Collaboratore non sarà considerato come rappresentante o impiegato del COMMITTENTE. Conseguentemente, egli/ella non avrà facoltà di (i) sottoscrivere documenti o contratti in nome del COMMITTENTE, o (ii) impegnare in altra forma il COMMITTENTE. E' esclusa la firma di documenti direttamente relazionati con le specifiche funzioni assegnate nel quadro del Contratto.

7.2. Il Collaboratore assume la responsabilità totale del pagamento dei contributi e/o apporti per Assicurazione, Assicurazione Sociale, fondi di Pensione che consideri necessari, nel rispetto della normativa peruviana e manterrà il COMMITTENTE libero da qualsiasi reclamo per mancato compimento di qualsiasi requisito specificato nel presente paragrafo. Il Collaboratore non ha diritto ai benefici lavorativi da parte del COMMITTENTE. In tal senso dovrà essere presentato dall'interessato copia della documentazione che dimostri di avere ottemperato al pagamento di tali contributi e imposte di legge secondo la normativa Peruviana.

7.3. Il compimento da parte del Collaboratore delle richieste di Servizi e specifiche degli stessi, pratiche di assicurazione, ecc. diretti dal COMMITTENTE o da suoi rappresentanti autorizzati, non influenzeranno lo status del Consulente indipendente né libereranno il Consulente dagli obblighi assunti con il presente contratto.

7.4. Il COMMITTENTE non sarà responsabile per qualsiasi danno causato dal Collaboratore a terzi. Mediante questo Contratto, il Collaboratore libera il COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità al rispetto.

8. RICHIESTA DI RELAZIONI

Secondo quanto stabilito nei Termini di Riferimento, periodicamente e a richiesta del COMMITTENTE, il Collaboratore dovrà presentare relazioni scritte. Tutta la documentazione che sarà preparata da parte del Collaboratore come risultato della prestazione dei Servizi sarà considerato come "lavoro realizzato per incarico" a favore del COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE otterrà tutti i diritti, titoli ed interessi sulla documentazione menzionata, sia essa consegnata al COMMITTENTE o meno. Allo stesso modo, il COMMITTENTE avrà il diritto illimitato di uso e rivelamento di detta informazione in qualsiasi forma e per qualsiasi proposito, senza necessità di effettuare pagamenti ulteriori o compensazioni al Collaboratore.

9. RESCISSIONE E RISOLUZIONE

9.1. Rescissione Contrattuale

In applicazione del Codice Civile Peruviano, le PARTI concordano che il COMMITTENTE avrà in ogni momento il diritto, giustificato o meno, e soggetto a sua propria discrezione di rescindere questo contratto, mediante comunicazione scritta al Consulente con un preavviso di quindici giorni naturali.

Il Collaboratore dovrà svolgere tutti i compiti entro la data stabilita nel presente contratto. Alla data, il COMMITTENTE dovrà pagare al Collaboratore la somma non elargita e dovuta fino alla data di rescissione, tuttavia al Collaboratore non spetta nessun tipo di pagamento per mancato guadagno o danno conseguente, punitivo o di altra natura come risultato di detta rescissione.

Ciascuna delle parti firmatarie del contratto può recedere dal contratto medesimo, senza alcun obbligo di preavviso, in caso di gravi inadempienze contrattuali.

In caso di recesso del Committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate.

In casi di recesso del Collaboratore senza preavviso, il Committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si farà riferimento al Codice Civile Peruviano.

9.2. Risoluzione Contrattuale

In caso di mancato adempimento –di una delle PARTI- e di rispetto degli obblighi sanciti da questo Contratto, la parte adempiente potrà richiedere all'altra che compia i suoi obblighi entro i successivi quindici (15) giorni, avvertendola che in caso contrario, il Contratto rimarrà risolto di diritto senza necessità di formalità giuridica o extragiuridica, rimanendo -se fosse il caso- a carico della Parte inadempiente il risarcimento del danno e/o il pregiudizio causato per la sua condotta.

Senza pregiudicare quanto menzionato, le PARTI concordano che il contratto possa essere risolto dal COMMITTENTE se il Collaboratore incorra in qualsiasi delle seguenti infrazioni durante la prestazione dei Servizi:

- Consumo di droga e alcol in qualsiasi quantità durante la prestazione dei Servizi.
- Molestia sessuale al personale del COMMITTENTE o al personale con cui il COMMITTENTE si vincola nel quadro del “Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della Salute”.
- Paralizzazione delle attività del “Programma di Assistenza Tecnica al Ministero della Salute” scaturita dalla mancanza di esecuzione dei Servizi per più di tre giorni.
- Proposta o pagamento di tangenti e regali impropri al personale del COMMITTENTE.

In caso che il Collaboratore incorra nelle infrazioni specificate in questa clausola, il COMMITTENTE si riserva di iniziare le azioni legali per il risarcimento dei danni.

Questo contratto potrà risolversi anche per sopravvenuta impossibilità di forza maggiore o caso fortuito, non imputabile al Collaboratore, aspetto che dovrà essere debitamente giustificato.

Il Collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta con un periodo di preavviso minimo di quindici giorni.

10. NORMATIVA APPLICABILE IN CASO DI CONFLITTO TRA LE PARTI:

10.1. Questo Contratto sarà interpretato in accordo alle leggi dello Stato peruviano.

10.2. Qualsiasi controversia, reclamo o disputa tra le parti che suscita da o in relazione a questo Contratto che non possano essere risolte tra le PARTI mediante negoziazione diretta fornita da un conciliatore amichevole per un periodo di dieci giorni (10), sarà risolta attraverso il Foro competente peruviano.


11. NORME COMPORTAMENTALI:

Si stabilisce l'obbligo di conformarsi alle norme di funzionamento della rappresentanza diplomatica o consolare del Paese e ai doveri disposti nel codice di comportamento di cui all'art. 20 dello Statuto dell'Agenzia, D.M. n.113 del 22/11/2015, che recepisce le regole relative al servizio all'estero previste nel codice di comportamento del Ministero.

12. CONFORMITÀ:

Il COMMITTENTE e il Collaboratore , esprimono piena conformità con le clausole stabilite nel presente documento e firmano tre copie originali del presente Contratto, di identico valore legale.

La Paz 22 gennaio 2018



Committente



Collaboratore

ALLEGATO 1

TERMINI DI REFERIMENTO

OBIETTIVO DELLA COLLABORAZIONE:

L'iniziativa è eseguita in gestione diretta a cura della Sede estera di La Paz della AICS attraverso la costituzione di un fondo in loco.

Il Collaboratore avrà la responsabilità di svolgere i servizi di autista/logista relative alla gestione del ,
“Programma di cooperazione socio sanitaria a favore del “Programma di Assistenza Tecnica al
Ministero della Salute nel quadro del Programma Aseguramiento Universal de Salud. – aid 9344 IV
Fase.

QUALIFICHE DEL COLLABORATORE:

Licenza Elementare o equivalente.

Patente di guida per lo svolgimento delle mansioni di autista in Perú.

PERIODO DELLA COLLABORAZIONE:

23 gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

DUTY STATION:

Città di Lima, presso la Sede dell'Ufficio.

FUNZIONI:

- Condurre i veicoli dell'Ufficio;
- Pulizia dei veicoli, lavaggio ecc;
- Manutenzione dei veicoli (olio, acqua, ecc.);
- Approvvigionare, dopo autorizzazione, di carburanti e lubrificanti;
- Verificare la regolarità delle assicurazioni ed ogni documentazione complementare dei veicoli;
- Segnalare i guasti, il non pagamento delle tasse di circolazione, delle assicurazioni ecc.;
- Registrare, ogni volta che si utilizza il veicolo, i chilometri effettuati;
- Restare a disposizione del Direttore e del esperto in missione per gli eventuali servizi che rientrano nelle attività del Programma;
- Gestire l'utilizzazione dei veicoli e il consumo dei carburanti e lubrificanti;
- Appoggio all'ufficio nella gestione logistico e per le procedure di acquisti;
- Relazioni con i fornitori;
- Effettuare delle missioni a richiesta dell'Ufficio;
- Applicare ed eseguire le comunicazioni e le note di servizio.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Eduardo Alfredo Li Peña, con documento di identità D.N.I 41075629, in qualità di collaboratore indipendente nell'ambito del "Programma di Assistenza Técnica al Ministero della Salute" nel quale svolge mansioni di autista, **dichiara** che i propri compensi relativi al lavoro svolto sono esenti del pagamento dei contributi per l'assicurazione sanitaria SIS e per il fondo pensionistico AFP secondo quanto previsto dalla legge peruviana vigente n° 30237, Art.1.

Lima, 22 gennaio 2018



Eduardo Alfredo Li Peña